

CIRCOLARE 20/2014

SPESE DI TRASPORTO: VIETATO PAGARE IN CONTANTI

Lo Sblocca Italia nasconde una disposizione insidiosa per coloro che effettuano e ricevono prestazioni di trasporto merci.

Viene previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti (committente , vettore, subvettore, spedizioniere) devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, **indipendentemente dall'importo.**

Pertanto, tutti i pagamenti che le imprese ed i professionisti effettuano per le spese di trasporto su strada devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili e non per contanti.

Il fine è ovviamente quello di prevenire le infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, ma gli effetti sono tutt'altro che irrilevanti.

In primo luogo merita di essere sottolineato che la norma chiarisce espressamente che: *“al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.*

In particolare:

- Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura;
- Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti;

- Il vettore non potrà pagare il subvettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura;
- Il vettore – il sub vettore – lo spedizioniere – non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall'ammontare della fattura

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*